



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2882 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 dicembre 2023**

**che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 giugno 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione <sup>(2)</sup> relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America («Stati Uniti»), che prevede l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'Unione di una serie di prodotti originari degli Stati Uniti, vale a dire:
  - a) nella prima fase, il 21 giugno 2018 sono entrati in vigore dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I di tale regolamento, come ivi specificato, da applicarsi finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione;
  - b) nella seconda fase si applicherebbero altri dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II di tale regolamento, come ivi specificato, a decorrere dal 1° giugno 2021, oppure, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»). I dazi di cui sopra resterebbero in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.
- (2) Il 7 aprile 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione <sup>(3)</sup>, che prevede l'applicazione di dazi doganali addizionali sulle importazioni nell'Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti, vale a dire:
  - a) nella prima fase, l'8 maggio 2021 sono entrati in vigore dazi addizionali ad valorem del 20 % e del 7 % sulle importazioni dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, da applicarsi finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione;
  - b) nella seconda fase dovrebbe essere applicato un ulteriore dazio addizionale ad valorem del 4,4 % sulle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, a decorrere dall'8 febbraio 2023 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o riceve la notifica di tale decisione, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia.

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50, modificato dal regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 109 del 7.4.2020, pag. 10).

- (3) Il 31 maggio 2021, a seguito di una dichiarazione congiunta UE-USA pubblicata il 17 maggio 2021, in cui l'UE e gli USA hanno convenuto di tracciare un percorso che ponga fine alle controversie in sede di OMC a seguito dell'applicazione, da parte degli Stati Uniti, dei dazi sulle importazioni dall'UE ai sensi della sezione 232, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 della Commissione <sup>(4)</sup>, con il quale è stata sospesa l'applicazione dei dazi supplementari ad valorem sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 fino al 30 novembre 2021.
- (4) Il 31 ottobre 2021 l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero negoziato entro due anni un accordo – noto come accordo globale in materia di acciaio e alluminio sostenibili – per affrontare l'eccesso di capacità non di mercato e l'intensità delle emissioni delle industrie dell'acciaio e dell'alluminio. Una volta concluso, tale accordo avrebbe comportato l'eliminazione dei dazi statunitensi sulle importazioni di prodotti di acciaio e alluminio dell'UE. Il 31 ottobre 2021 gli Stati Uniti hanno altresì annunciato la fissazione di contingenti tariffari sulle importazioni di prodotti di acciaio e alluminio dell'UE negli Stati Uniti fino al 31 dicembre 2023. A seguito di tale annuncio, il 26 novembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 della Commissione <sup>(5)</sup>, che ha sospeso l'applicazione dei dazi supplementari ad valorem istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 fino al 31 dicembre 2023.
- (5) In occasione del vertice del 20 ottobre 2023, l'Unione europea e gli Stati Uniti, pur non avendo concluso i negoziati sull'accordo globale in materia di acciaio e alluminio sostenibili, hanno riconosciuto di aver compiuto progressi sostanziali nell'individuare le fonti di eccesso di capacità non di mercato e nel conseguire una migliore comprensione degli strumenti necessari per affrontare l'intensità delle emissioni delle industrie dell'acciaio e dell'alluminio.
- (6) Dopo la conclusione del vertice UE-USA del 20 ottobre 2023, gli Stati Uniti hanno informato la Commissione dell'intenzione di prorogare per un ulteriore periodo di tempo i contingenti tariffari vigenti sulle importazioni negli Stati Uniti di prodotti di acciaio e alluminio dell'UE.
- (7) La Commissione, a nome dell'Unione, può modificare i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 <sup>(6)</sup> e (UE) 2020/502 <sup>(7)</sup>, se lo ritiene opportuno, per tener conto di qualsiasi variazione o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti.
- (8) L'Unione dovrebbe pertanto sospendere l'applicazione dei dazi supplementari ad valorem istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 per un periodo che termina il 31 marzo 2025.
- (9) Tale sospensione è ritenuta necessaria alla luce della proroga dei contingenti tariffari da parte degli Stati Uniti e per consentire all'Unione e agli Stati Uniti di far progredire la cooperazione in corso, anche nell'ottica dell'eliminazione dei rispettivi dazi.
- (10) È opportuno che la Commissione continui a esaminare la sospensione alla luce degli sviluppi, che ad esempio potrebbero peggiorare la situazione delle esportazioni dell'Unione ancora soggette alle misure di salvaguardia degli Stati Uniti, compresi i contingenti tariffari.
- (11) La sospensione non pregiudica la posizione dell'Unione secondo cui le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti sono incompatibili con l'accordo OMC.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>,

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 della Commissione, del 28 maggio 2021, che sospende alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 94).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 della Commissione, del 26 novembre 2021, che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 41).

<sup>(6)</sup> Considerando 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886.

<sup>(7)</sup> Considerando 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502.

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'applicazione dei dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 è sospesa dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025.

*Articolo 2*

L'applicazione dei dazi addizionali ad valorem del 20 %, 7 % e 4,4 % sulle importazioni dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 è sospesa dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN